



IMPATTO AMBIENTALE CONNESSO CON LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE

Mortara, 28 APRILE 2011

Sfruttamento energetico delle
biomasse: recenti sviluppi normativi

Vincenzo Riganti

Professore Ordinario di Chimica Merceologica e Docente di Normazione e Certificazione

Università degli Studi di Pavia

Vice Presidente della "Fondazione Vera Coghi"

e-mail: **riganti@unipv.it**

La direttiva comunitaria 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che reca modifiche (e successiva abrogazione) delle precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, prevede misure specifiche per la promozione dell'uso di energia proveniente dalla biomassa, sia prendendo in considerazione la sua disponibilità, sia richiedendo misure per accrescerne la disponibilità, tenendo conto degli altri utilizzatori della biomassa stessa: soprattutto, dei settori basati sull'agricoltura e le foreste.

La normativa europea, inoltre, si è orientata a favorire lo sviluppo di impianti di cogenerazione, che, alla parziale conversione in energia elettrica, abbinano la conversione in energia termica in forme utilizzabili sia per usi civili (teleriscaldamento) che industriali (impianti di essiccamento, impianti frigoriferi ad assorbimento, ecc.).

La quota di energia termica prodotta per chilo di biomassa è maggiore della quota di energia elettrica; il rendimento di conversione in energia elettrica, infatti, può limitarsi anche al 20%. La quota prevalente viene resa come energia termica, il cui utilizzo va considerato in termini di equivalente risparmio di energia termica prodotta da fonti non rinnovabili.

La definizione comunitaria di biomassa è data all'art. 3 della direttiva comunitaria 2010/75/CE (art. 3, definizioni comma 31, che riguarda la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali e che recita:

“per «biomassa» si intendono:

a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;

b) i rifiuti seguenti: i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; (ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata; (iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata; (iv) rifiuti di sughero; (v) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione”

Riteniamo di sottolineare che in queste definizioni è presente, per i rifiuti dell'industria cartaria, la prescrizione del coincenerimento sul luogo di produzione e per i rifiuti di legno rilevanti limiti relativi alla assenza di contaminazione da metalli pesanti e da composti organici alogenati.

Dalle biomasse si ricavano anche, oltre a biocarburanti destinati al trasporto, bioliquidi, per scopi energetici diversi dal trasporto, per i quali la direttiva fissa criteri di sostenibilità; lo schema di decreto legislativo italiano di attuazione della direttiva riprende puntualmente le definizioni comunitarie. **Il termine "biomassa" include quindi una gran quantità di materiali di natura estremamente eterogenea, dalle coltivazioni arboree dedicate, ai residui (rifiuti) di alcune lavorazioni industriali, ma con significative limitazioni.**

Il Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Serie generale ha pubblicato il **decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128**, dal titolo **”Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Questo decreto regolamenta, tra l’altro, i **“Valori limite di emissione e le prescrizioni per gli impianti e le attività”**, apportando modifiche all’articolo 271 del decreto legislativo 152/2006. In questa modifica viene citata espressamente l’esigenza di **verificare che i nuovi progetti si adeguino alle esigenze di preservazione degli Standard di Qualità dell’Aria**. Si richiama, a questo proposito, quanto esplicitamente previsto dall’art. 271 del D.lgs. 128/2010 **“Valori limite di emissioni e prescrizioni per gli impianti e le attività”**.

La nuova normativa statuisce, tra l'altro, quanto segue:

“I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.”

Da questa prescrizione legislativa discende in modo esplicito l'obbligo che l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto sia condizionata da prescrizioni (e quindi da limitazioni delle emissioni inquinanti) che rendano il progetto compatibile con il rispetto dei citati obiettivi di qualità dell'aria. Qualora questo non fosse possibile, l'autorizzazione deve essere negata.

L'AEEG - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato il 14 aprile 2011 il documento di consultazione per la ridefinizione dei prezzi minimi garantiti per impianti di produzione di energia elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili.

Tutti i soggetti interessati avranno tempo fino al prossimo 20 maggio per inviare eventuali commenti a riguardo.

Già da alcuni anni l'Autorità ha compreso la necessità di tenere conto delle peculiarità economiche delle varie tipologie di fonti. Al 2005 risale, infatti, l'introduzione dei prezzi minimi garantiti (Deliberazione n. 34/05); l'obiettivo era quello di garantire non solo i costi di investimento, ma anche la copertura dei costi di gestione degli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW e di quelli con potenza nominale elettrica fino a 1 MW. Due anni dopo, nel 2007, una nuova deliberazione dell'Autorità, la 280/07, ha ripreso i prezzi minimi inizialmente definiti, prevedendo che questi dovessero essere però differenziati per fonte. Differenziazione che arriva nel 2008, con la deliberazione ARG/elt 109, per poi essere successivamente annullata dal Consiglio di Stato, inducendo l'Autorità ad avviare un procedimento per definire prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia elettrica prodotta dalla fonte idrica a partire dall'anno 2008.

L'obiettivo del documento diffuso oggi dunque è quello di proporre una nuova struttura e nuovi valori dei prezzi minimi garantiti differenziati per fonte.

DCO 9/11

**RIDEFINIZIONE DEI PREZZI MINIMI GARANTITI PER IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA FINO A 1 MW ALIMENTATI DA
FONTI RINNOVABILI ***

Documento per la consultazione

Mercato di incidenza: energia elettrica

6 aprile 2011

*** Prezzi minimi garantiti definiti dalla deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07**